

# STUDIO LEGALE DEL RE

00192 ROMA - Via Virginio Orsini n.21

tel. 0632111235 - fax 063226741

20122 MILANO - Viale Emilio Caldara n.22

tel. 02.54106036 - fax 028715871

88900 CROTONE - Via Discesa Fosso n.47

tel. 0962.900535 - fax 0962.905892

*email:* info@studiolegaledelre.it - www.studiolegaledelre.it

---

Roma, 03 Luglio 2017

**OGGETTO:** *informativa contenente le ultime novità in ambito di diritto sportivo*

Gentilissimo,

in allegato Le inviamo la newsletter che contiene le ultime novità giurisprudenziali e non sul diritto sportivo.

Qualsivoglia approfondimento e/o informazione relative al contenuto dell'informativa potrà essere più dettagliatamente analizzato dietro Vostra richiesta.

La invitiamo inoltre a consultare il sito web **www.studiolegaledelre.it** ed i social network di riferimento, per rimanere aggiornato sulle attività dello Studio anche in merito alle altre discipline di diritto.

Avv. Guido Del Re

Dott. Francesco Casarola

## **DECISIONI F.I.G.C**

### **TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**

#### **Non esiste continuazione per le violazioni riguardanti il mancato pagamento pubblicato su CU 18 del 27.09.2016**

Il Tribunale Federale Nazionale sez. Disciplinare ha disposto che in merito a mancati pagamenti nei confronti di tesserati da parte della stessa società non può applicarsi il principio della continuazione, essendo mancanti i profili oggettivi e soggettivi. Condannando pertanto il presidente all'inibizione e la società ad un punto di penalizzazione.

### **-APPROFONDIMENTI**

*a cura dell'Avv. Guido Del Re e del dott. Francesco Casarola*

#### **No Overdue Payables all'interno del Regolamento Status e Trasferimenti dei Calciatori FIFA.**

L'art. 12bis del Regolamento Status e Trasferimenti (RSTP), introdotto nel marzo 2015, ha sancito il divieto per i Club di avere debiti scaduti ("overdue payables") nei confronti di calciatori ed altre squadre, consentendo così sia alla Dispute Resolution Chamber, sia al Player's Status Committee, di poter prevedere con sanzioni anche di natura sportiva per quei Club che dovessero violare la normativa.

Pertanto il creditore potrà chiedere l'intervento della Dispute Resolution Chamber o Players Status Committee, nel caso in cui non ottenesse il pagamento di quanto dovuto (art. 12 bis c. 1) o se lo stesso avvenuto oltre il termine di 30 giorni dalla scadenza (art. 12 bis c. 2). Per poter attivare tale procedura il R.S.T.P. pone una condizione: "In order for a club to be considered have overdue payables in the sense of the presente article, the creditor must have pute the debtor clubin default in writing and have granted a deadline of at least ten days for the debtor club to comply with its obligation(s)."

Ossia l'obbligo per il creditore di "messa in mora" del debitore e di richiedere il pagamento in un termine di 10 giorni.

A seconda delle violazioni di quanto sopra disposto, le sanzioni previste sono: l'avvertimento, l'ammonizione, la multa ed il divieto di tesserare nuovi calciatori, di qualsiasi nazionalità per uno o due finestre di mercato. Tali sanzioni possono essere anche comminate insieme.

Il Regolamento prevede anche la possibilità di sospensione della sanzione. Infatti a norma dell'art.7 RSTP: "The execution of the the registration ban in accordance with paragraph 4 d) above may suspended. By suspending the execution of a registration ban, the deciding body subjects the sanctioned club to a probationary period ranging from six months to two years."

Ai sensi di tale articolo pertanto è prevista la sospensione della sanzione e la concessione di un "periodo di prova" di da 6 mesi a 2 anni. Sospensione che verrà revocata, in caso di ulteriore violazione del regolamento con applicazione di una ulteriore sanzione.

L'istituto del "no overdue payables" è presente sia all'interno del Manuale delle Licenze UEFA, agli artt. 49, 50 e 50 bis, che ne definiscono i criteri ed affermano sostanzialmente che il richiedente la licenza dovrà dimostrare di non avere debiti scaduti, che all'interno del Sistema delle Licenze Nazionali F.I.G.C., nel quale viene stabilito l'obbligo in capo alle società di sanare i debiti non pagati entro il 31.03 di ogni anno, pena la sanzione della mancata iscrizione al campionato nella stagione successiva.

In merito all'applicazione di tali norme vi è stato ad esempio, il 28.03.2017, un accordo tra l'UEFA e il FK Partizan, dinnanzi al CAS di Losanna, in forza del quale la UEFA ha sospeso l'applicazione della sanzione dell'esclusione dalle competizioni europee a fronte dei pagamenti effettuati dalla squadra serba avvenuti entro il 30.09.2016.

La DRC della FIFA ha già emesso 81 decisioni mentre la PSC 37 decisioni dal 1.3.2015, giorno dell'entrata in vigore delle norme del RSTP.

## **Il premio di preparazione: inquadramento generale**

**-INTRODUZIONE** - Il premio di preparazione consiste nel pagamento di una somma – definito parametro – ai club che abbiano formato giovani calciatori, che matura al momento della stipulazione di un tesseramento pluriennale. L'obiettivo di tale norma è quello di sviluppare ed incentivare la formazione di giovani calciatori e "premiare" le società di puro settore giovanile. Questa impostazione si esprime attraverso un sistema solidaristico, che vede le società "maggiori" pagare un contributo alle società "inferiori", laddove si verifichi quanto previsto dalla normativa in analisi.

L'istituto del premio di preparazione ha subito negli anni una serie di modifiche dettate sia dalla esigenza di eliminare possibili escamotage volti ad ovviare a tale onere, che da intervenute modifiche riguardanti i premi in ambito internazionale.

**-NORMATIVA** - Il Premio di preparazione è disciplinato dall'Art. 96 NOIF, in tale norma si statuisce che le società che richiedano per la prima volta il tesseramento come giovane di serie, "giovane dilettante" o "non professionista" di calciatori che nella precedente stagione sportiva erano stati tesserati come "giovani" con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato il cd. "premio di preparazione" sulla base di un parametro, raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe professionistiche, aggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

Il comma 2, modificato nel tempo per evitare che ci fossero dei trasferimenti che limitassero in maniera quasi elusiva il premio di preparazione, prevede invece che agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni e che nel caso ci fosse un’unica società titolare del vincolo, alla stessa competerebbe il premio per l’intero. Mentre qualora a seguito del primo tesseramento il calciatore venisse tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società sarebbe tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società.

Aspetto preminente è che il vincolo del calciatore, per almeno una intera stagione sportiva, è condizione essenziale per il diritto al premio.

**-PROCEDIMENTO** – E’ sempre l’art. 96 NOIF ai commi successivi a disciplinare la procedura concernente il premio di preparazione ed a definire la composizione della Commissione Premi di Preparazione.

Qualora la corresponsione del premio non venisse regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono proporre un ricorso, in primo grado, alla Commissione Premi Preparazione, al fine di ottenere il pagamento del premio. Il ricorso, con allegate a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto, dovrà essere inoltrato a mezzo di raccomandata alla Commissione Premi e, contestualmente, copia dello stesso inviata alle controparti. In caso dell’accoglimento del ricorso, la Commissione provvederà, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata. Le eventuali memorie ed annesse documentazioni di controparte dovranno essere inoltrate alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso. Avverso le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti la Commissione Vertenze Economiche. In caso di accoglimento del ricorso, a carico della società inadempiente potrà essere disposta una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.

La società condannata dalla Commissione Vertenze Economiche, al pagamento del premio, avrà tempo 30 giorni dal Comunicato Ufficiale per adempiere al pagamento altrimenti verrà deferita per violazione dell’art. 8 c. 15 CGS secondo cui: *“Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l’obbligo di adempimento, l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art. 19, comma 1.”*

## **-NOVITA' E COMUNICAZIONI**

**LA FIGC ED IL PRIMO HACKATHON dal sito [www.figc.it](http://www.figc.it)**

La FIGC presenta il primo hackathon del calcio: innovatori digitali per lo sviluppo del sistema

Un altro primato internazionale per la FIGC, la prima Federazione al mondo a promuovere un 'hackathon del calcio': l'evento, ideato nel corso di Kick Off, verrà promosso in collaborazione con l'Università di Trento e la Provincia Autonoma di Trento il 14 e 15 ottobre. L'iniziativa, che rappresenta uno dei progetti definiti all'interno di Kick Off - il think-thank della FIGC - è una maratona di 24-48 ore per virtuosi "hacker" del computer, un evento residenziale dove partecipano a vario titolo innovatori, potenziali imprenditori, esperti e appassionati di tecnologie, software e ricerca applicata, con l'obiettivo di definire progetti di business, prototipi di soluzioni tecnologiche e/o applicazioni software specificamente legati al tema portante della manifestazione.

## **NUOVA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL SETTORE TECNICO**

Il Consiglio Federale ha nominato i Componenti della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico come di seguito riportato:

Presidente Alberto Maria BRUNI

Vice Presidente Giovanni TADDEI ELMI

Componenti Matteo ANASTASIO, Salvatore SCARFONE, Serena STACCA.

CU 168/A Sanzioni per danni a carico dei direttori di gara

"Il Consiglio Federale delibera le società i cui dirigenti, soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara poste in essere in occasione dei campionati Primavera e Berretti, nelle sanzioni definitive di seguito riportate, saranno onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui allegato A) per il numero delle partite casalinghe. Detta somma sarà destinata alle spese arbitrali.

La prescrizione opererà se la società, nella competizione di riferimento, abbia visto comminate in via definitiva per i suddetti fatti, nella stagione sportiva, le seguenti sanzioni:

a) 8 giornate di squalifica per singolo calciatore, o b) 4 mesi di squalifica per singolo calciatore o per singolo allenatore della società, o c) 4 mesi di inibizione per il singolo dirigente o per il singolo socio o per la singola figura del non socio di cui all'art. 1 comma 5 del C.G.S., o d) cumulativamente 6 mesi di squalifica per calciatori e allenatori; e)

cumulativamente 6 mesi di inibizione per i dirigenti, soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 del C.G.S..

Ai fini del recupero della suddetta somma, potranno essere disposte le procedure di recupero coattivo durante il campionato, con ogni conseguente effetto previsto dalla normativa di riferimento. In ogni caso, qualora le procedure di recupero coattivo non fossero temporalmente attivabili nel corso del campionato, il mancato versamento della somma dovuta comporterà la non ammissione al campionato della stagione sportiva successiva.

Le presenti disposizioni decorreranno dalla stagione sportiva 2017/2018.”